



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Via Gazzoletti, 33 - 38122 Trento
Tel. 0461497661- Fax 0461497470
e-mail: dim@provincia.tn.it
pec: dim@pec.provincia.tn.it

Ai Servizi e UMSE
del Dipartimento Infrastrutture e mobilità

All'Osservatorio Provinciale dei Lavori pubblici e
delle concessioni

e p.c. Ai Dipartimenti
Territorio, Agricoltura, Amb. e Foreste
Protezione civile

Al Servizio Autonomie locali

Oggetto: Circolare interna in ordine all'elenco delle opere incompiute.

Con riferimento alla disciplina dell'elenco-anagrafe delle opere incompiute, previste dall'art. 44bis del dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a seguito di alcune richieste di parere, appare necessario fornire i seguenti chiarimenti.

L'art. 44-bis citato dispone che per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non è stata completata:

- a) per mancanza di fondi;
- b) per cause tecniche;
- c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
- e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

La definizione di «opere incompiute» è recata dall'art. 1 del Dm 13 marzo 2013, n. 42 «Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», che così recita:

1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che risulta non completata per una o più delle seguenti cause:

- a) mancanza di fondi;*
- b) cause tecniche;*
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;*
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;*

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla collettività, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

L'art. 3 del citato Dm 42/2013 dispone che entro il 31 marzo di ciascun anno le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza e trasmettono i dati al sistema Informatico di Monitoraggio delle Opere Incompiute – SIMOI.

Dalle norme citate si può desumere che la finalità della norma consiste nel rendere evidenti le nuove opere che, per i motivi indicati, non risultano fruibili dalla collettività, nei termini e nei modi previsti nel contratto di appalto.

Alla luce della finalità delle disposizioni in esame, si ritiene che il termine “interruzione” può essere inteso come l’arresto del contratto di appalto in assenza delle condizioni minime sufficienti al riavvio dei lavori, applicando in via analogica il significato di interruzione assunto in altri contesti giuridici.

Nel caso della sospensione lavori va rilevato che si tratta di un istituto disciplinato dalla legge che ne prevede condizioni ed effetti. La sospensione lavori comporta evidentemente l’arresto delle attività di esecuzione dei lavori, nella prospettiva, tuttavia, della loro ripresa ed, infatti, il contratto di appalto rimane in ogni caso attivo e pienamente efficace. Sussistono in tal caso, dunque, tutte le condizioni per il riavvio dei lavori, al cessare delle cause di sospensione dei medesimi. Si ritiene quindi che, in via ordinaria, la sospensione lavori non rientri nella definizione di “lavori interrotti” e dunque non sia significativa ai fini della norma in esame. Tuttavia, deve essere oggetto di comunicazione all'elenco in questione la sospensione lavori che supera il quarto del tempo contrattuale complessivo e configura il caso di cui dell'art. 123, comma 12 del DPP 11/5/2012, n.9-84/Leg (regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici).

Nel caso della proroga, mediante la quale viene slittato il termine contrattuale, i lavori non subiscono di fatto alcun arresto. Dunque, si può ritenere che anche la proroga non rientra nella definizione di “lavori interrotti”.

Diversamente, nei casi di interruzione del contratto di appalto, per recesso o risoluzione del medesimo, si produce effettivamente un arresto del rapporto negoziale e dunque tali eventi possono diventare significativi ai fini della ricognizione in oggetto, laddove coesista almeno una delle ulteriori condizioni richieste dalla norma e cioè:

1. avvenuto superamento del termine contrattuale;
2. inesistenza delle condizioni per il riavvio dei lavori.

In tal senso, deve dunque essere oggetto di segnalazione, ad esempio, il caso di un’opera il cui contratto di appalto risulta risolto per fallimento del contraente originario, il relativo termine contrattuale risulta decorso e l’amministrazione, al momento della ricognizione disposta dall’articolo 3, comma 1 del dm 42/2013, sta ancora effettuando le procedure di riaffido del contratto di appalto.

Si specifica infine che rientrano nella ricognizione delle opere incompiute gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, recupero e restauro, senza limiti di importo e di tipologia

di contratto; dunque sono compresi anche i cottimi. Sono esclusi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di demolizione.

Questa circolare è pubblicata sul sito dell'Osservatorio Provinciale dei Lavori pubblici e delle concessioni

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE

- ing. Raffaele De Col –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993).